



**MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI PER
LA VALUTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI
Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 - Iniziative Dirette**

Premessa

La Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 prevede l'intervento della Giunta Regionale per la promozione di iniziative e di manifestazioni che contribuiscano alla messa in luce delle importanti potenzialità che il Veneto esprime nei vari settori delle attività umane.

La Regione del Veneto interviene direttamente, sostenendo la realizzazione di alcune manifestazioni e iniziative di approfondimento della cultura e dell'arte, che contribuiscono a far crescere culturalmente e socialmente la nostra comunità. L'Amministrazione regionale sostiene alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio, oltre a promuovere le iniziative tese a valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete, che sono attuate dalle tante Associazioni che animano il nostro territorio.

La Giunta Regionale interviene quindi, con una forma di partecipazione diretta, nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un'occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la partecipazione diretta della Regione del Veneto si concretizza nell'accoglimento dell'istanza del soggetto attuatore, al quale la Giunta Regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell'ambito del progetto proposto.

Per dare avvio alle iniziative dirette individuate dalla Giunta Regionale, ai sensi della L.R. n. 49/1978, si forniscono di seguito le modalità operative per la presentazione di proposte progettuali, i criteri adottati dalla Giunta regionale per la valutazione dei progetti pervenuti, ai fini del finanziamento di quota parte delle spese per la realizzazione dei medesimi, e le modalità di rendicontazione.

1. Soggetti proponenti

Le proposte progettuali possono essere presentate da Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro aggregazioni a livello regionale.

I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

2. Proposte progettuali

Sono ammissibili i progetti inerenti la realizzazione di manifestazioni, festival, seminari e ogni altra attività che contribuisca alla crescita culturale e sociale del territorio e finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, alla promozione delle risorse e tradizioni culturali, sociali ed economiche del Veneto.

Per essere ritenute ammissibili a finanziamento, le proposte progettuali devono essere:

- prive di finalità di lucro;
- prevalentemente realizzate nel territorio regionale;
- realizzate nel corso dell'esercizio di riferimento del finanziamento.

3. Modalità di presentazione delle proposte progettuali e tempi di approvazione

La proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo delegato e corredata da:

- a. descrizione dettagliata della proposta progettuale indicando tempi e luoghi di realizzazione della stessa e modalità di comunicazione e diffusione previste;
- b. atto costitutivo e/o statuto del soggetto richiedente qualora il richiedente non sia un Ente locale e qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale;



280a5507



- c. elenco dei soggetti coinvolti nel progetto e relativo ruolo;
- d. bilancio preventivo delle uscite e delle entrate previste per la realizzazione della proposta progettuale dettagliato per singole voci di spesa e di entrata;
- e. copia fotostatica di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore in corso di validità.

La proposta progettuale dovrà essere presentata prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede la partecipazione regionale, e indirizzata:

Al Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Palazzo Sceriman,
Cannaregio,168
30121 VENEZIA

mediante una delle seguenti modalità:

- trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo beniattivita-culturalisport@pec.regione.veneto.it; a tale proposito si prega di fare particolare attenzione alle regole di invio stabilite dalla Giunta regionale (consultabili sul sito istituzionale della Regione all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/affari-generalisport@pec-regione-veneto>) con l'avvertenza che le istanze PEC presentate in maniera difforme da quanto stabilito verranno ripudiate e considerate come non presentate;
- spedizione a mezzo posta raccomandata A/R (consentita solo per i soggetti privati).

E' facoltà dell'Amministrazione regionale chiedere elementi integrativi con riferimento alla documentazione richiesta.

La Giunta regionale provvederà ad approvare la partecipazione regionale alle iniziative pervenute entro i termini di scadenza indicati nell'avviso, previsti per il 15 aprile, per il 30 giugno e per il 30 settembre. Qualora detto termine cada di giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

La Giunta regionale potrà procedere all'adozione di ulteriori provvedimenti nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo o con il secondo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori a seguito delle domande pervenute entro i termini di apertura rispettivamente della prima e della seconda scadenza, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti in corso d'anno, a condizione che vi siano risorse disponibili.

4. Criteri di valutazione

La Regione sostiene finanziariamente le proposte progettuali ammissibili ritenute di interesse regionale e di prioritaria rilevanza ai fini della presente legge, ammettendo a beneficio le proposte progettuali ritenute meritevoli sulla base dei criteri sottoelencati: 1) Qualità del soggetto proponente; 2) Qualità dell'iniziativa; 3) Situazione finanziaria.

Le proposte potranno ottenere un finanziamento, sulla base delle risorse a tal fine stanziate nel bilancio regionale, nei limiti del disavanzo rilevato dal piano finanziario presentato a corredo del progetto.

- 1) QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE
 - a) La rilevanza istituzionale e la rappresentatività territoriale del soggetto proponente.
 - b) La coerenza delle finalità statutarie rispetto all'iniziativa proposta.
 - c) La partecipazione di più soggetti alla realizzazione del progetto, la loro rilevanza e la capacità di attivare una sinergia pubblico/privato.
 - d) Esperienza pregressa nella realizzazione della stessa iniziativa e/o di iniziative analoghe.
- 2) QUALITÀ DELL'INIZIATIVA



- a) La coerenza rispetto alle priorità strategiche delle politiche regionali in materia di cultura, spettacolo ed industria culturale.
 - b) La rilevanza culturale del progetto, anche sotto il profilo dell'ampiezza del bacino di utenza prevista, del coinvolgimento del territorio e della natura innovativa dell'iniziativa.
 - c) Le modalità di comunicazione e diffusione dell'iniziativa e la ricerca di nuove forme espressive.
 - d) La rilevanza sociale ed economica dell'iniziativa e le sue ricadute nel territorio, anche in termini di trasferibilità tecnologica e di innovazione nel sistema economico e produttivo.
- 3) CAPACITÀ FINANZIARIA
- a) La coerenza del piano finanziari rispetto alle attività da realizzare.
 - b) Il grado di autofinanziamento della iniziativa, tramite la misurazione della dimensione complessiva delle risorse autonomamente impegnate nel progetto e con particolare riferimento alla capacità di attrarre risorse private.
 - c) La valorizzazione di risorse e strutture locali, avuto riguardo al numero e alla rilevanza delle strutture già presenti nel territorio e coinvolte dal progetto.

5. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili quelle spese che, in maniera chiara, diretta ed esclusiva, sono riconducibili alla proposta progettuale indispensabili alla sua realizzazione e comunque comprese nel piano finanziario presentato.

Risultano ammissibili anche le spese generali (canoni di locazione sede, utenze, spese postali, spese di segreteria) debitamente documentate, entro il limite massimo del 10% del totale dei costi ammissibili.

Non sono ammissibili:

- a) spese relative alle tipologie soggette alle limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011, ed in particolare: spese per mostre e organizzazione convegni, spese per pubblicità e per relazioni pubbliche;
- b) spese relative all'acquisto di beni strumentali durevoli e comunque qualunque spesa avente natura di investimento.

6. Modalità di rendicontazione

Le somme corrispondenti alla partecipazione finanziaria regionale alla realizzazione delle attività saranno erogate al proponente a seguito della presentazione, da parte di quest'ultimo, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento del finanziamento a pena di decadenza dal diritto al beneficio economico, della seguente documentazione di rendicontazione:

- a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata - ai sensi dell'art. 38, comma 3 e dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000 - dal Legale rappresentante o dal responsabile del Procedimento, in relazione alle informazioni necessarie a identificare il dichiarante, le attività svolte, e altri elementi utili riportati nella modulistica appositamente predisposta.
- b) Relazione comprovante la realizzazione delle attività con specificati il livello di raggiungimento degli obiettivi attesi e la ricaduta degli effetti dell'iniziativa nel territorio regionale. A tal fine potranno essere allegate eventuali rassegne stampa e documentazione a stampa e video.
- c) Bilancio consuntivo delle entrate e delle uscite complessive per l'iniziativa in cui sia specificato il finanziamento regionale, gli altri contributi pubblici o privati ottenuti e la quota eventuale di autofinanziamento a copertura dei costi.
- d) Prospetto riepilogativo delle spese sostenute per l'iniziativa, riferite alla quota di partecipazione regionale, con l'indicazione dei documenti di spesa intestati esclusivamente al soggetto beneficiario del finanziamento.

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo la modulistica reperibile sul sito istituzionale della Regione del Veneto.



280a5507



La documentazione relativa alle spese e alle entrate dovrà essere conservata presso la sede legale del soggetto beneficiario, a disposizione per eventuali controlli a campione che l'Amministrazione regionale potrà disporre.

La quota finanziaria di partecipazione regionale all'iniziativa verrà ridotta in caso di:

- spese ammissibili rendicontate e documentate inferiori all'importo della quota di partecipazione regionale (vedi esempio 1);
- spese complessivamente rendicontate inferiori al 70% dell'importo delle spese preventivate in sede di presentazione della domanda (vedi esempio 2).

Esempio 1:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.

Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 10.000 euro.

Vengono rendicontate spese ammissibili per 3.500 euro.

Viene erogata la somma di 3.500 euro.

Esempio 2:

L'iniziativa è stata finanziata per 5.000 euro a fronte di un preventivo di 10.000 euro.

Il bilancio consuntivo delle uscite complessive è di 5.500 euro (meno del 70% di 10.000).

Vengono rendicontate spese ammissibili per 3.500 euro.

Al fine di mantenere la proporzione originariamente presente tra il totale delle spese preventivate e il finanziamento assegnato, pari al 50% :

a) il finanziamento viene ricalcolato proporzionalmente a 2.750 euro (50% di 5.500)

b) viene erogata la somma di 2.750 euro.

7. Obblighi dei beneficiari

I beneficiari del finanziamento regionale hanno l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei modi e tempi indicati nel progetto, entro l'anno di riferimento del finanziamento.

Il beneficiario del finanziamento è tenuto a comunicare eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione del progetto.

Il soggetto proponente si impegna a dichiarare l'eventuale richiesta di finanziamento presentata per la medesima iniziativa ai sensi di altre leggi regionali. Resta inteso che non può essere disposto più di un finanziamento regionale sulla medesima iniziativa, anche a valere su leggi regionali diverse.

In casi particolari, a seguito di motivata richiesta da parte del soggetto proponente, con apposito Decreto del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport sarà possibile destinare le risorse impegnate alla realizzazione di una diversa proposta progettuale, che risulti comunque attinente al progetto originario.

8. Pubblicizzazione e comunicazione della partecipazione regionale

Ogni attività di promozione e/o comunicazione delle iniziative che saranno ammesse a finanziamento dovrà evidenziare la partecipazione regionale nelle forme adeguate e nel rispetto delle regole in materia di comunicazione istituzionale e sull'immagine coordinata regionale.

La competente Direzione regionale provvederà ad indicare, nella notifica di concessione del finanziamento, procedure e modalità da seguire per citare la partecipazione regionale nel materiale di comunicazione.

Le iniziative pubbliche previste dal progetto dovranno essere preventivamente concertate e autorizzate dalla Regione.



280a5507



Il materiale di comunicazione prodotto per la promozione del progetto potrà essere utilizzato dalla Regione per proprie finalità istituzionali.

